

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

CAPO VI

Successione alle Comunità montane

Art. 29

(Differimento della soppressione delle Comunità montane)(1)(2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), coma da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, le parole: <<con decorrenza dall'1 gennaio 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decorrenza dall'1 aprile 2003>>.

2. I Commissari straordinari di ciascuna Comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi Comprensori montani; essi provvedono, altresì, all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle Comunità montane comprese nel loro territorio.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei Comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'articolo 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l'adozione del bilancio di previsione.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 29, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30

(Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani)(1)

1. I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.

3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

(Disposizioni di prima applicazione)(1)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.

2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici

giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.

4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.

5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province)(1)

1. A partire dall'1 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e

stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 33

(Adempimenti contabili)(1)

1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

2. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all'asestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle sopresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

3. Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 34

(Liquidazione delle Comunità montane)(1)

1. I commissari straordinari di ciascuna Comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dall'1 aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.

2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle Comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

3. Essi inviano alla Direzione regionale per le autonomie locali:

a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;

b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della Comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.

4. La Giunta regionale:

a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).

5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

Art. 35

(Approvazione dello Statuto)(1)

- 1.** Lo statuto del Comprensorio montano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Nello statuto vengono, fra l'altro, fissati la sede e la denominazione del Comprensorio montano.
- 3.** Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 si applicano ai Comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della Comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo Comprensorio montano, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.
- 4.** In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.
- 5.** Fino all'approvazione dei regolamenti del Comprensorio montano trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità montana di cui al comma 3.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 36

(Rinvio)(1)(2)

- 1.** Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.